

azienda:	unità:
----------	--------

Rif: REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011	tipo di verifica: <input type="checkbox"/> prima verifica <input type="checkbox"/> seconda verifica
Rif. Rapporto n.:	

ATTIVITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

Tipo rottame: <input type="checkbox"/> Ferro/Acciaio <input type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/> Ferro/Acciaio/Alluminio
--

VERIFICA ISPETTIVA

data: _____

		Gruppo di verifica ispettiva		
		nome	sigla	firma
RVI				
AVI				

Auditor	Verifica all. 1 reg. (UE) N. 333/2011 – Criteri per rottami di ferro e acciaio												
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auditor	Verifica all. 2 reg. (UE) N. 333/2011 – Criteri per rottami di alluminio												
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auditor	Verifica art. 6 regolamento (UE) N. 333/2011				
	Punto e	Punto g-1	Punto g-2	Punto h	All. 1 e 2
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Note applicative per gli ispettori

Il rapporto dovrà sempre essere inviato all'IGQ accompagnato dalla checklist EW01 compilata nelle parti interessate dalla verifica. La compilazione della stessa può essere effettuata, a discrezione del valutatore sia sotto forma cartacea che su supporto informatico; in entrambi i casi comunque da rendere disponibile ad IGQ insieme al rapporto conclusivo.

2 Utilizzo della checklist su supporto informatico

La checklist EW01 prevede l'eventuale compilazione elettronica mediante il programma Microsoft Word. Particolare attenzione in questo caso deve essere posta a non modificare le sezioni testo già compilate e relative ai requisiti di norma applicabili.

3 Legenda

		sì	no	na	nv	riferimenti	sì	no	na	nv
2	La quantità totale di materiali estranei ² (sterili) è ≤ al 2% in peso?									
	Viene effettuato il monitoraggio ad ogni partita? V									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M

- **A** - numero di riferimento del requisito del regolamento UE n.333/2011
- **B** - testo del requisito ed eventuali note
- **C D E F** - riservate all'esame della documentazione: requisito soddisfatto, non soddisfatto, non applicabile, non valutabile in base alle informazioni disponibili.
- **G** - riferimenti dei documenti esaminati durante l'esame della documentazione.
- **H I L M** - riservate alla verifica applicativa: requisito soddisfatto, non soddisfatto, non applicabile; non verificabile.
- **V** - sezione dedicata alla registrazione della evidenza oggettiva dei controlli previsti.

Nota: la **mancanza di bordi** identifica le caselle la cui compilazione non è ritenuta necessaria.

Nota: gli spazi all'inizio di ogni capitolo (persone intervistate e documenti del SQ di cui è stata esaminata l'applicazione) sono riservati alla verifica applicativa.

Allegato 1 punto 1 - Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero di rottami di ferro e acciaio

(art. 6/c e art. 6/d del Regolamento (UE) N. 333/2011)

persone intervistate:

Nome	funzione

documenti:

Titolo	stato di revisione

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
1.1	I rottami sono suddivisi per categorie ¹ per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie?									
1.1V	Viene effettuata la classificazione di ogni partita da parte di personale qualificato?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.1V?									
1.2	La quantità totale di materiali estranei ² (sterili) è ≤ al 2% in peso?									
1.2V-1	Viene effettuato il controllo visivo di ogni partita da parte di personale qualificato?									
1.2V-2	A congrua cadenza (almeno semestrale) ³ vengono analizzati alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui ai punti 1.2V-1 e 1.2V-2?									
1.3	I rottami sono esenti da contenuto in eccesso di ossido di ferro tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati?									
1.3V	Viene effettuato il controllo visivo ad ogni partita da parte di personale qualificato per rilevare la presenza di ossidi?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.3V?									

¹ Le categorie possono essere definite in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma

² Sono considerati materiali estranei:

- 1) materiali non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;
- 2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
- 3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;
- 4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.

³ La cadenza deve essere prevista almeno ogni 6 mesi e sotto attento controllo visivo; per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire i monitoraggi per campionamento si deve tener conto dei seguenti fattori:

- 1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati)
- 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo
- 3) la precisione del metodo di monitoraggio;
- 4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei.

Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit.

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
1.4	I rottami sono privi di emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento?									
1.4V	Viene eseguito il controllo visivo di ogni partita, da parte di personale qualificato, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.4V?									
1.5	Il livello di radioattività dei rottami è tale da non rendere necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi?									
1.5V-1	Viene effettuato da personale qualificato il monitoraggio della radioattività ad ogni partita?									
1.5V-2	Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi? ⁴									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui ai punti 1.5V-1 e 1.5V-2?									

⁴ Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
1.6a	I rottami sono esenti da caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE ⁵ ? (disposizione non valida per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro ed acciaio)									
1.6b	I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE ⁶ ? (disposizione non valida per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro ed acciaio)									
1.6c	I rottami non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 ⁷ ? (disposizione non valida per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro ed acciaio)									
1.6V	Viene effettuato da personale qualificato il controllo visivo di ogni partita ⁸ ?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.6V?									
1.7	I rottami sono privi di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un'esplosione in una fornace metallurgica?									
1.7V	Viene effettuato da personale qualificato il controllo visivo di ogni partita?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.7V?									

⁵ Vedi Appendice Punto 1

⁶ Vedi Appendice Punto 2

⁷ Vedi Appendice Punto 3

⁸ Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.

Il personale deve essere formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

Allegato 1 punto 2 - Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di rottami di ferro e acciaio**(art. 6/a del Regolamento (UE) N. 333/2011)**

persone intervistate:

nome	funzione

documenti:

titolo	stato di revisione

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
2.1	Vengono utilizzati per operazione di recupero solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile?									
2.2	Vengono utilizzati per operazione di recupero solo i rifiuti <u>non</u> considerati pericolosi ⁹ ?									
2.3a	Vengono utilizzati per operazione di recupero <u>solo</u> i rifiuti <u>non</u> inquadrabili come limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose?									
2.3b	Vengono utilizzati per operazione di recupero <u>solo</u> i rifiuti <u>non</u> inquadrabili come fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici ¹⁰ ?									
2.1 2.2 2.3a 2.3b - V1	In relazione ai punti sopra descritti 2.1, 2.2, 2.3a e 2.3b viene effettuato il controllo in accettazione a vista su tutti i rifiuti pervenuti?									
2.1 2.2 2.3a 2.3b - V-2	In relazione ai punti sopra descritti 2.1, 2.2, 2.3a e 2.3b viene effettuato il controllo in accettazione sui documenti di accompagnamento di tutti i rifiuti pervenuti?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui ai punti sopra V-1 e V-2?									

⁹ I rifiuti pericolosi non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 dell'allegato 1 del reg. (UE) N. 333/2011 (vedi capitolo "Allegato 1 punto 3 - Processi e tecniche di trattamento di rottami di ferro e acciaio" del presente questionario EW01)

¹⁰ Non rientrano in questa categoria le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che quindi possono essere utilizzate

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

Allegato 1 punto 3 - Processi e tecniche di trattamento di rottami di ferro e acciaio**(art. 6/c e art. 6/b del Regolamento (UE) N. 333/2011)**

persone intervistate:

nome	funzione

documenti:

titolo	stato di revisione

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
3.1	I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi ¹¹ ?									
3.2	Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici ¹² necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie?									
3.3	Per i rifiuti contenenti elementi pericolosi:									
a	il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ¹³ e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso ¹⁴ ?									
b	i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti?									
c1	i cavi sono stati strappati o trinciati?									
c2	se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili?									
d	i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti?									
e	le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati al punto 3.3a sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente?									

¹¹ La separazione dei rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi può essere effettuata anche mediante un trattamento sui rifiuti in entrata

¹² Sono considerati trattamenti meccanici il taglio, la cesoiatura, la frantumazione o granulazione, la selezione, la separazione, la pulizia, il disinquinamento e lo svuotamento

¹³ Vedi Appendice Punto 4

¹⁴ Vedi Appendice Punto 5

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

Allegato 2 punto 1 - Qualità dei rottami di alluminio

(art. 6/c e art. 6/d del Regolamento (UE) N. 333/2011)

persone intervistate:

nome	funzione

documenti:

titolo	stato di revisione

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
1.1	I rottami sono suddivisi per categorie ¹⁵ per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie?									
1.1V	Viene effettuata la classificazione di ogni partita da parte di personale qualificato?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.1V?									
1.2	La quantità totale di materiali estranei ¹⁶ (sterili) è ≤ al 5% in peso oppure la resa del metallo è ≥ al 90%?									
1.2V-1	Viene effettuato il controllo visivo di ogni partita da parte di personale qualificato?									
1.2V-2	A congrua cadenza (almeno semestrale) ¹⁷ vengono analizzati alcuni campioni rappresentativi ¹⁸ di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui ai punti 1.2V-1 e 1.2V-2?									
1.3	I rottami sono privi di polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche?									
1.3V	Viene effettuato il controllo visivo di ogni partita da parte di personale qualificato per rilevare la presenza di PVC?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.3V?									
1.4	I rottami sono esenti da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento?									
1.4V	Viene eseguito il controllo visivo di ogni partita, da parte di personale qualificato, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.4V?									

¹⁵ Le categorie possono essere definite in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma

¹⁶ Sono considerati materiali estranei:

- 1) metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio;
- 2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;
- 3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
- 4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;
- 5) residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.

¹⁷ La cadenza deve essere prevista almeno ogni 6 mesi; per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:

- 1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);
- 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento successivo;
- 3) la precisione del metodo di monitoraggio;
- 4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo

¹⁸ I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma EN 13920 (EN 13920-1:2002; Alluminio e leghe di alluminio – Rottami – parte 1: Requisiti generali, campionamento e prove; CEN 2002). La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei. La resa del metallo è misurata secondo la seguente procedura:

- 1) determinazione della massa (m 1) dopo eliminazione e determinazione dell'umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920-1:2002);
- 2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920-1:2002)
- 3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (m 2) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002;
- 4) calcolo della resa del metallo $m [\%] = (m 2/m 1) \times 100$.

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
1.5	Il livello di radioattività dei rottami è tale da non rendere necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi?									
1.5V-1	Viene effettuato da personale qualificato il monitoraggio della radioattività ad ogni partita?									
1.5V-2	Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi ¹⁹ ?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui ai punti 1.5V-1 e 1.5V-2?									
1.6a	I rottami sono esenti da caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE ²⁰ ? (disposizione non valida per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio)									
1.6b	I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE ²¹ ? (disposizione non valida per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio)									
1.6c	I rottami non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 ²² ? (disposizione non valida per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio)									
1.6V	Viene effettuato da personale qualificato il controllo visivo di ogni partita ²³ ?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.6V?									
1.7	I rottami sono privi di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un'esplosione in una fornace metallurgica?									
1.7V	Viene effettuato da personale qualificato il controllo visivo di ogni partita?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui al punto 1.7V?									

¹⁹ Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

²⁰ Vedi Appendice Punto 1

²¹ Vedi Appendice Punto 2

²² Vedi Appendice Punto 3

²³ Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.

Il personale deve essere formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

Allegato 2 punto 2 - Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di rottami di alluminio

(art. 6/b del Regolamento (UE) N. 333/2011)

persone intervistate:

nome	funzione

documenti:

titolo	stato di revisione

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
2.1	Vengono utilizzati per operazione di recupero solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabile?									
2.2	Vengono utilizzati per operazione di recupero <u>solo</u> i rifiuti <u>non</u> considerati pericolosi ²⁴ ?									
2.3a	Vengono utilizzati per operazione di recupero <u>solo</u> i rifiuti <u>non</u> inquadrabili come limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose?									
2.3b	Vengono utilizzati per operazione di recupero <u>solo</u> i rifiuti <u>non</u> inquadrabili come fusti e contenitori, che contengono o hanno contenuto oli o vernici ²⁵ ?									
2.1 2.2 2.3a 2.3b - V1	In relazione ai punti sopra descritti 2.1, 2.2, 2.3a e 2.3b viene effettuato il controllo in accettazione a vista su tutti i rifiuti pervenuti??									
2.1 2.2 2.3a 2.3b - V2	In relazione ai punti sopra descritti 2.1, 2.2, 2.3a e 2.3b viene effettuato il controllo in accettazione sui documenti di accompagnamento di tutti i rifiuti pervenuti?									
Art.6 Punto f	Risultano registrati i risultati del monitoraggio di cui ai punti sopra V-1 e V-2?									

²⁴ I rifiuti pericolosi non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 dell'allegato 2 del reg. (UE) N. 333/2011 (vedi capitolo "Allegato 2 punto 3 - Processi e tecniche di trattamento di rottami di alluminio" del presente questionario EW01)

²⁵ Non rientrano in questa categoria le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che quindi possono essere utilizzati

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

Allegato 2 punto 3 - Processi e tecniche di trattamento di rottami di alluminio**(art. 6/b del Regolamento (UE) N. 333/2011)**

persone intervistate:

nome	funzione

documenti:

titolo	stato di revisione

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
3.1	I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi ²⁶ ?									
3.2	Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici ²⁷ necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente?									
3.3	Per i rifiuti contenenti elementi pericolosi:									
a	il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ²⁸ e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso ²⁹ ?									
b	i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti?									
c1	i cavi sono stati strappati o trinciati?									
c2	se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili?									
d	i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti?									
e	le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati al punto 3.3a sono state eliminate efficacemente?									

²⁶ La separazione dei rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio può essere effettuata anche mediante un trattamento sui rifiuti in entrata

²⁷ Sono considerati trattamenti meccanici il taglio, la cesoiatura, la frantumazione o granulazione, la selezione, la separazione, la pulizia, il disinquinamento e lo svuotamento

²⁸ Vedi Appendice Punto 4

²⁹ Vedi Appendice Punto 5

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

Gestione Qualità

(art. 6/e, 6/f, 6/g, 6/h del Regolamento (UE) N. 333/2011)

persone intervistate:

nome	funzione

documenti:

titolo	stato di revisione

		si	no	na	nv	Riferimenti	si	no	na	nv
Art.6 Punto e	Vengono analizzate le osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici?									
Art.6 Punto g - 1	Il sistema di Gestione della Qualità viene periodicamente revisionato?									
Art.6 Punto g - 2	Il sistema di Gestione della Qualità è oggetto di miglioramento?									
Art.6 Punto h	Il personale utilizzato è oggetto di formazione per le attività svolte?									
Allegati 1 e 2	Il personale utilizzato nelle attività di controllo di cui agli allegati 1 e 2 del Regolamento (UE) 333/2011 risulta opportunamente qualificato?									

rif.	Persone intervistate, documenti, evidenze oggettive e commenti

Appendice

Normativa richiamata nel Regolamento (UE) 333/2011-06-01

Punto 1

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti di cui all'allegato III della direttiva 2008/9/CE

- H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
- H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
- H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
- H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
- H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.
- H15 Rifiuti suscettibili dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Punto 2

Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

Livello di concentrazioni:

. Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 (*) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità 55 °C;
- una o più sostanze classificate (***) come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%;
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3%;
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25%;
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 (provoca gravi ustioni) in concentrazione totale 1%;
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 (provoca ustioni) in concentrazione totale 5%;
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 (rischio di gravi lesioni oculari) in concentrazione totale 10%;
- una o più sostanze irritanti classificate come R36 (irritante per gli occhi), R37 (irritante per le vie respiratorie), R38 (irritante per la pelle) in concentrazione totale 20%;
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%;
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1%;
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) in concentrazione 0,5%;
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 (Possibile rischio di ridotta fertilità) o R63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) in concentrazione 5%;
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie) in concentrazione 0,1%;
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 (Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti) in concentrazione 1%.

Punto 3**ANNEX**

Annex IV to Regulation (EC) No 850/2004 is replaced by the following:

ANNEX IV

“LIST OF SUBSTANCES SUBJECT TO WASTE MANAGEMENT PROVISIONS

SET OUT IN ARTICLE 7

SUBSTANCE	CAS No	EC No	CONCENTRATION LIMIT REFERRED TO IN ARTICLE 7(4)(a)
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Chlordane	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Heptachlor	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Hexachlorobenzene	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxaphene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Polychlorinated Biphenyls (PCB)	1336-36-3 and others	215-648-1	50 mg/kg*
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Chlordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF)			15 µg/kg**
The sum of alpha, beta- and gamma-HCH	58-89-9, 319-84-6, 319-85-7	206-270-8, 206-271-3 and 200-401-2	50 mg/kg

EN

EN

Hexabromobiphenyl	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg
-------------------	------------	-----------	----------

* Where applicable, the calculation method laid down in European standards EN 12766-1 and EN 12766-2 shall be applied

** The limit is calculated as PCDD and PCDF according to the following toxic equivalency factors (TEFs):

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.01
OCDD	0.0001
PCDF	
2,3,7,8-TeCDF	0.1
1,2,3,7,8-PeCDF	0.05
2,3,4,7,8-PeCDF	0.5
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.01
OCDF	0.0001

“

Punto 4

DIRETTIVA 2002/96/CE

Articolo 6

Trattamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale e/o collettivo. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva. Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nell'allegato II possono essere introdotte altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE. La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

L'ispezione verifica quanto segue:

- a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
- b) i requisiti tecnici generali da rispettare;
- c) le misure di sicurezza da adottare.

L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III³⁰.

4. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7.

5. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 10 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1). I RAEE esportati dalla Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE (2), e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE C(92) 39/def. (3), sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di recupero, reimpiego e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.

6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (4).

³⁰ ALLEGATO III

Requisiti tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 3

1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio).

— Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti

— Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.

2. Siti di trattamento dei RAEE.

— Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati

— Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti

— Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati

— Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi

— Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.

L 37/38 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.2.2003

Punto 5

art 6 DIRETTIVA 2000/53/CE veicoli fuori uso

Articolo 6

Trattamento

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, o siano registrati presso queste ultime, in base agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE. La deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può applicarsi ad operazioni di recupero relative ai rifiuti derivanti da veicoli fuori uso una volta sottoposti al trattamento di cui all'allegato I³¹, punto 3, della presente direttiva qualora vi sia un'ispezione da parte delle autorità competenti prima della registrazione.

Tale ispezione verifica:

- d) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
- e) le prescrizioni tecniche generali da soddisfare;
- f) le misure di sicurezza da adottare;

ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

Tale ispezione è effettuata una volta all'anno. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga inviano i risultati alla Commissione.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento soddisfino almeno i seguenti obblighi a norma dell'allegato I:

- a) prima di un ulteriore trattamento, procedono allo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso o ad altre operazioni equivalenti volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; i componenti o i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 devono essere rimossi prima di procedere ad un ulteriore trattamento;
- b) rimuovono e separano i materiali e i componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti da veicoli fuori uso;
- c) eseguono le operazioni di smontaggio dei componenti e di deposito in modo da non compromettere le possibilità di reimpiego e recupero, nonché in particolare di riciclaggio, dei componenti dei veicoli.

³¹ ALLEGATO I

Prescrizioni tecniche minime per il trattamento a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3

1. Siti di stoccaggio (anche temporaneo) dei veicoli fuori uso prima del trattamento:

— area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio,
— attrezzature per il trattamento delle acque, comprese le acque piovane, secondo le vigenti norme sanitarie e ambientali.

2. Siti di trattamento:

— area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio,
— adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e stoccaggio impermeabile dei pezzi contaminati da oli,
— stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori (la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o altrove), dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili,
— stoccaggio in appositi serbatoi per stoccaggio separato dei liquidi e dei fluidi derivanti dai veicoli fuori uso: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso,
— attrezzature per il trattamento delle acque, comprese le acque piovane, secondo le vigenti normative in materia sanitaria e ambientale,
— adeguato stoccaggio degli pneumatici usati, che preveda un sistema antincendio ed eviti un accumulo eccessivo di materiale.

3. Operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso:

— rimozione degli accumulatori e dei serbatoi di gas liquefatto,
— rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (per esempio airbag),
— rimozione con raccolta e deposito separati di carburante, olio motore, olio della trasmissione, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate,
— rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

4. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:

— rimozione dei catalizzatori,
— rimozione del rame, dell'alluminio e del magnesio contenenti componenti metallici se tali metalli non vengono separati nel processo di frantumazione,
— rimozione degli pneumatici e dei grandi componenti di plastica (per esempio, paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi), se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali,
— rimozione del vetro.

5. Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi, ai componenti recuperabili e ai pezzi smontati.

Le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3 sono effettuate al più presto.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che l'autorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie all'osservanza delle prescrizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

5. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese ad effettuare le operazioni di trattamento introducendo sistemi certificati di gestione dell'ambiente.